



### **DETERMINA di data 31/01/2017 N. 2/2017**

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTA la Delibera di data 11 settembre 2013 n. 72/2013 con la quale la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della sopra citata legge n. 190/12 - ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che ai sensi di legge il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione deve essere aggiornato con cadenza annuale;

CONSIDERATO che con determina dell'Amministratore Unico del 02.05.2016 la dipendente della Porto di Trieste Servizi S.p.A. Laura Lammoglia è stata nominata nuovo Responsabile della Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione, ai sensi di quanto previsto dalle norme sopra citate, il D. Lgs. n. 33/13 e la Legge n. 190/12;

CONSIDERATA la determina dell'Amministratore Unico del 16.01.2017 n. 1/2017 di riconferma della figura del RPC per il triennio 2017-2019 in coerenza con l'approvazione del piano;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC di data 18 febbraio 2015, con il quale viene chiarito che il Piano suindicato deve essere esclusivamente pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - corruzione", senza che nessun documento debba essere inviato all'anzidetta ANAC;

VISTA la determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale in merito ai contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;



Tutto ciò visto e considerato,

l'Amministratore Unico

### determina

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 che viene pubblicato nel sito web della Porto di Trieste Servizi S.p.A. nella sezione "Trasparenza", sottosezioni "Altri contenuti" – "Altri contenuti - Corruzione" così come indicato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC di cui in premessa e ne dispone l'adozione, valutando idonee ed efficaci le misure previste dal Piano stesso.

Il contenuto della presente determina è immediatamente attuato.

Porto di Trieste Servizi S.p.A. L'Amministratore Unico

Silveria Pipoli RESTE SERVIZI S.p.A LAMMINISTRATORE UNICO dott. ing. Silverio Pipolo

### PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

P.T.P.C. 2017 - 2019

PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.P.A.

### Sommario

### SEZIONE I - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 1. PREMESSE
  - 1.1.OGGETTO E FINALITÀ
  - 1.2. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE
- 2. QUADRO NORMATIVO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

### SEZIONE II – LINEE GUIDA P.N.A.

- 3. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO
- 4. MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO DI CORRUZIONE 4.1.CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI CORRUZIONE
- 5. ATTIVITÀ A RISCHIO
- 6. MISURE DI CARATTERE GENERALE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE
- 7. METODOLOGIE PER IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

### SEZIONE III – PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.p.A.

- 8. CONTESTO INTERNO OPERATIVO DI RIFERIMENTO
  - 8.1.SOGGETTI RESPONSABILI E ATTORI COINVOLTI
    - 8.1.1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
    - 8.1.2. AUDIT INTERNO ED ESTERNO
  - 8.2.CONTESTO ESTERNO
- 9. MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO
  - 9.1.TRASPARENZA
    - 9.1.1. ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI
  - 9.2. CODICI DI COMPORTAMENTO
  - 9.3. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE
  - 9.4. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
  - 9.5.TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)
  - 9.6. FORMAZIONE
- 10. MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO
- 11. MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

### SEZIONE I – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### 1. PREMESSE

A seguito della legge n. 190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono stati introdotti nuovi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti a mettere in atto le relative iniziative in materia.

A seguito della predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 11 settembre 2013 con delibera n. 72/2013, nel quale sono state individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale, il suddetto Dipartimento ha previsto che ciascuna pubblica amministrazione adottasse il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il presente documento innanzitutto tiene conto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 190/2012", adottate con circolare del 14.03.2013 dal Comitato interministeriale costituito con d.p.c.m. 16.01.2013, del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica e approvato in data 11 settembre 2013 e dell'assetto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste (di seguito anche denominata AdSP).

La Società Porto di Trieste Servizi S.p.A. ha nominato responsabile per la prevenzione della corruzione la propria dipendente Laura Lammoglia con determina dell'Amministratore Unico del 02.05.2016.

Altresì, il presente documento tiene conto della determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC, con la quale l'Autorità ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti al Piano Nazionale Anticorruzione e della delibera numero 831 del 3 agosto 2016 dell'ANAC contenente la Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. La determinazione numero 12 è uniformata alle indicazioni rese nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 di ANAC, «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». Le Linee guida sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle singole società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.

Infine, il presente piano tiene conto del fatto che l'ANAC ha pubblicato la Determinazione n. 1310 del 28/12/2016, contenente le prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.

In particolare il d.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Il citato d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza.

Nella nuova formulazione del d.lgs. 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, all'art.10 viene ABROGATO il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, prima previsto al comma 1, che

tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente, indicando tutte le iniziative previste per garantire la trasparenza, la legalità e l'integrità, nonché i modi, le iniziative e le misure anche organizzative volti all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica (commi 2 e 7 – anch'essi abrogati).

Il nuovo comma 1 prevede che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l'adozione delle misure di prevenzione e trasparenza. I contenuti delle Linee guida costituiscono il risultato dei lavori svolti dal Tavolo congiunto istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Va ricordato il contenuto dell'art. 12. D. Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale" comma 1: fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

Va inoltre ricordato l'art. 1, comma 2-bis legge 190/2012. "Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione".

Tali disposizioni trovano conferma nella determinazione ANAC del 28 dicembre 2016 - parte seconda paragrafo 4.

### 1.1. OGGETTO E FINALITÀ

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", considerato che, sulla base di quanto espressamente previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, i contenuti di detto piano si applicano anche alle Società Partecipate o controllate da Enti Pubblici Economici ai sensi

dell'art. 2359 del C.C., la Società Porto di Trieste Servizi S.p.A. adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 -2019 con la funzione di:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della Legge, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti dell'AdSP;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della Legge, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Società;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- g) fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione.

### 1.2. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Poiché il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento sia dalla legge n. 190/2012 sia dal Piano Nazionale Anticorruzione ha un'accezione ampia ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del C.P., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del C.P., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi che hanno messo in luce uno scostamento tra corruzione reale e corruzione percepita che evidenzia il carattere sommerso del fenomeno ed i notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull'economia e sulla crescita.

Di qui la necessità di prevenire il fenomeno all'interno della pubblica amministrazione – e di Porto di Trieste Servizi S.p.A. in particolare, attraverso l'azione combinata tra la strategia nazionale e quella interna alla singola amministrazione e ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentando la capacità di scoprire detti casi e creando un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal proposito si ritiene di sottolineare la nozione di corruzione in senso esteso, rivolta a tutti i destinatari del Piano, che conferma la definizione del fenomeno contenuta nel P.N.A., non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma corrispondente al concetto di "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo

ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione dell'aggiornamento 2015 al P.N.A.).

Si ribadisce che i concetti di "rischio" e "corruzione" hanno un'accezione molto ampia, che va oltre la fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.P., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui — a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

### 2. QUADRO NORMATIVO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".
- Legge 28 giugno 2012, n. 110 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999";
- Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche e elettive e di Governo conseguenti a sentenze: definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";
- D.P.C.M. 16 gennaio 2013 "Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica concernente la legge n. 190 del 2012;
- Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano interministeriale per la prevenzione e il contrasto della Nazionale anticorruzione del Comitato Illegalità nella Pubblica nella pubblica Amministrazione;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto il d.lgs. n. 33 del 2013 attuazione della trasparenza;
- Delibera n.72 dell'11 settembre 2013 della "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche", poi "Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche", ora "Autorità nazionale anticorruzione", con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

- Codice Penale articoli dal 318 a 322;
- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114" (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190);
- Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» poste in consultazione pubblica dal 25 marzo al 15 aprile 2015;
- Direttiva del ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015;
- Determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

### SEZIONE II – LINEE GUIDA P.N.A.

### 3. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

In base a quanto prescritto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A. la Porto di Trieste Servizi S.p.A. deve obbligatoriamente inserire nel proprio P.T.P.C. i seguenti elementi:

- a) Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione indicando relativi compiti e responsabilità;
- b) <u>Aree di rischio</u>, che comprendano le aree definite come obbligatorie e qualunque altra area di attività che dopo attenta analisi risulti a rischio di corruttibilità (nel presente testo si farà riferimento al seguente paragrafo "Mappatura dei processi a rischio corruzione");
- c) <u>Misure obbligatorie ed ulteriori</u> che indichino tempistiche e collegamenti con il precedente punto a;
- d) <u>Tempi e modalità del riassetto</u>, ossia della valutazione e del controllo dell'efficacia del P.T.P.C. adottato, e quindi interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;
- e) Coordinamento con il Ciclo delle Performances.
- In seguito all'emanazione della Determinazione n. 12 del 2015, considerate le carenze presenti nei precedenti P.T.P.C. della maggior parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti, si è ritenuto necessario che venissero approfondite altre fasi di questo processo di gestione del rischio:
- f) <u>Analisi del contesto</u> che permette di ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa verificarsi, a livello sia esterno sia interno:
  - Contesto esterno. Questa analisi ha il fine di evidenziare come le caratteristiche ambientali (variabili culturali o criminologiche) nel quale l'amministrazione o l'ente opera, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno;
  - Contesto interno. Questa analisi riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa, che possono eventualmente esporre la struttura al rischio corruzione. In questo contesto particolare attenzione va posta su: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa in riferimento all'etica; sistemi e flussi informativi e processi decisionali; relazioni interne ed esterne.

- g) <u>Valutazione del rischio</u>. L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che anche solo ipoteticamente potrebbero verificarsi e avere conseguenze.
- h) <u>Trattamento del rischio</u>. Relativamente al punto c (misure obbligatorie ed ulteriori) è stata evidenziata la necessità di fornire ulteriori chiarimenti in merito.
  - Si definiscono misure obbligatorie quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; queste misure vanno approfondite e contestualizzate.
  - Si definiscono misure ulteriori quelle inserite nel P.T.P.C. a discrezione dell'amministrazione.
  - Per ogni misura devono essere descritti: tempistica indicazione delle fasi per l'attuazione al fine di programmare l'adozione della misura e agevolarne il monitoraggio, responsabili uffici destinati all'attuazione della misura in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa, indicatori di monitoraggio e valori attesi.
- i) <u>Monitoraggio</u>. E' necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità, al fine di intercettare i rischi emergenti, identificare processi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi del rischio. E' inoltre necessario adottare strumenti di controllo e di monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure attraverso adeguati indicatori.

### 4. MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO DI CORRUZIONE

La determinazione n. 12 del 2015 ci ricorda che il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo. Il procedimento è un elemento che caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto privato, mentre il concetto di processo è più ampio e flessibile ed è stato individuato nel P.N.A. tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio. I due concetti non sono comunque tra loro incompatibili e la rilevazione dei procedimenti è funzionale all'identificazione dei processi organizzativi.

Considerata l'importanza dei procedimenti nello svolgimento di funzioni amministrative, si ritiene necessario che tutte le amministrazioni ed enti completino la mappatura dei procedimenti.

Ricordiamo anche che l'identificazione e l'analisi dei procedimenti è esplicitamente prevista già dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è oggetto di specifici obblighi di trasparenza ai sensi del decreto legislativo 33/2013 nell'articolo 35.

a mappatura dei processi, che va effettuata su tutte le aree di attività a rischio corruzione svolte dall'amministrazione o dall'ente, conduce, come previsto nel P.N.A., alla definizione di un elenco dei processi. Su questi risulta necessario effettuare una accurata descrizione e rappresentazione che deve tenere conto di esigenze organizzative, caratteristiche e dimensione della struttura, al fine di schematizzare le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo se necessario di indicare le interrelazioni tra le varie attività.

Per la descrizione del processo è necessario individuare: le responsabilità e le strutture organizzative che intervengono, l'indicazione dell'origine del processo (input), l'indicazione del risultato atteso (output), l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi, i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'aggiornamento 2015 al P.N.A.)

### 4.1. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI CORRUZIONE

Per calcolare il livello di rischio di corruzione presente in ogni area di attività, si fa riferimento alla "Tabella di valutazione del rischio" presente nell'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione. Questa riporta:

- 1. gli indici di valutazione della probabilità, indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro predisposto, e individuati in: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo e controlli si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pubblica amministrazione, e nella Porto di Trieste Servizi S.p.A. nel nostro caso, che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, come ad esempio i controlli a campione in casi non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente, per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato ;
- 2. <u>gli indici di valutazione dell'impatto</u>, stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione, individuati in: impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale, e impatto organizzativo, economico e sull'immagine.

A ognuno di questi indici viene affidato un valore – di frequenza per gli indici di probabilità e di impatto per gli indici di impatto - che permetterà poi di calcolare la valutazione complessiva del rischio dell'attività presa in considerazione.

Di seguito viene riportata la tabella presente nell'Allegato 5 al PNA 2013.

INDICI DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Discrezionalità Il processo è discrezionale?  No, è del tutto vincolato (1) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (2) E' parzialmente vincolato solo dalla legge (3) E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (4) E' altamente discrezionale (5)	Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (ola fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% (1) Fino a circa il 40% (2) Fino a circa il 60% (3) Fino a circa il 780% (4) Fino a circa il 100% (5)
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2) Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento (5)	Impatto economico  Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No (1) Si (5)
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola p.a. (1) Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni (3) Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (5)	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No (0) Non ne abbiamo memoria (1) Sì, sulla stampa locale (2) Sì, sulla stampa nazionale (3) Sì, sulla stampa locale e nazionale (4) Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale (5)
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna (1) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) (3) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) (5)	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  A livello di addetto (1)  A livello di collaboratore o funzionario (2)  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (3)  A livello di dirigente di ufficio generale (4)  A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?  No (1) Sì (5)	
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (1) Sì, è molto efficace (2) Sì, per una percentuale approssimativa del 50% (3) Sì, ma in minima parte (4) No, il rischio rimane indifferente (5)	
Valori e frequenze della probabilità O nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 r  Valori e importanza dell'impatto	nolto probabile 5 altamente probabile
O nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore frequenza x valore	impatto

### 5. ATTIVITÀ A RISCHIO

La Porto di Trieste Servizi S.p.A. individua come aree di rischio comuni e obbligatorie, pertinenti alle sue funzioni, in base all'Allegato 2 al P.N.A.:

- A) Area di acquisizione e progressione del personale;
- B) Area di rischio di contratti pubblici. Questa prima dell'attuazione della Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, era definita di "affidamento di lavori, servizi e forniture". L'area di riferimento in questo modo è stata ampliata, così da poter includere non solo l'analisi della fase di affidamento, ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto. La Determinazione n. 12 include una Parte speciale riguardante questa area di rischio nella quale fornisce approfondimenti riguardo la corretta identificazione dei processi e la corrispondente predisposizione delle misure finalizzate alla prevenzione dei rischi corruttivi.

Nella Sezione III e nell'Allegato 2 verranno analizzate anche quelle che sono le aree a rischio specifiche per quanto riguarda la Porto di Trieste Servizi S.p.A. e le attività da questa svolte. La Determinazione n. 12 afferma infatti che, è importante chiarire che le "aree di rischio specifiche" non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle "generali", ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti.

### 6. MISURE DI CARATTERE GENERALE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

In adesione a quanto indicato nel P.N.A., nell'allegato n. 1, sezione B sono indicate come "Azioni e misure generali finalizzati alla prevenzione della corruzione":

B.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione stesso; B.2 Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico; B.3 Trasparenza; B.4 Codici di comportamento; B.5 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; B.6 Astensione in caso di conflitto di interesse; B.7 Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali; B.8 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors); B.9 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; B.10 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors); B.11 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; B.12 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); B.13 Formazione; B.14 Patti di integrità; B.15 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

La Porto di Trieste Servizi S.p.A. ha privilegiato l'adozione di alcune di queste misure che verranno analizzate nella seguente Sezione III e nell'Allegato 2.

### 7. METODOLOGIE PER IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

È necessario effettuare un periodico aggiornamento delle aree di rischio, per mezzo della rielaborazione della mappatura dei processi. Questa si otterrà tramite la revisione delle esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio corruttivo si verifichi, indicando modalità, responsabili, tempi di attuazione ed indicatori.

Il monitoraggio prevede un flusso informativo periodico dai referenti al Responsabile, al fine di:

- controllare l'adeguatezza delle misure di mitigazione attraverso la valutazione degli effetti conseguiti;

- verificare il rispetto dei termini previsti per l'adozione delle misure addizionali richieste dal P.T.P.C.;
- individuare eventuali nuovi o maggiori rischi, sia in processi già presenti nella Mappa, sia in processi finora non ricompresi.

Il monitoraggio è incentrato sulla compilazione di una scheda informativa standardizzata contenente alcuni campi obbligatori e una parte a contenuto libero. Sia il contenuto informativo, sia la periodicità dell'informativa sono definiti sulla base di caratteristiche del singolo processo e del connesso rischio, concordati con il Referente del processo. Come per la Mappa del rischio, il programma di monitoraggio potrà subire delle modifiche in corso d'anno laddove sia necessario fronteggiare situazioni di rischio nuove o già individuate ma che necessitano di ulteriori analisi.

Il monitoraggio è strutturato in una componente annuale, che sarà rivista nel P.T.P.C. per il 2017, e in una componente triennale, qualora alcune delle misure addizionali di contenimento del rischio richiedano tempi lunghi per la loro piena entrata a regime. La componente triennale, a scorrimento annuale, permette di mantenere facilmente traccia dell'attuazione delle misure per consentire immediati confronti tra obiettivi fissati e risultati raggiunti.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla I. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale dell'Autorità e pubblicata sul sito istituzionale. Per completezza, si precisa che ANAC ha valutato opportuno prorogare al 16 gennaio 2017 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPC erano tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1 co. 14 della legge 190/2012, per l'anno 2016.

### SEZIONE III - PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.p.A.

### 8. CONTESTO INTERNO OPERATIVO DI RIFERIMENTO

Porto di Trieste Servizi S.p.A. (di seguito anche denominata PTS) è la Società "in house providing" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste (di seguito anche denominata AdSP) cui è stata affidata la gestione di alcuni servizi qualificabili come "Servizi di interesse generale" legati all'ambito portuale e all'innovazione.

La società si rivolge all'AdSP, all'utenza portuale e agli Enti Istituzionali siti all'interno del Porto di Trieste.


L'attività prevede lo svolgimento di tutti i servizi, su indicazione ed in accordo con il socio unico, che si rendessero necessari al mantenimento e alla gestione di tutte le infrastrutture di competenza (ivi comprese quelle aree a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'AdSP, nonché tutti i servizi che si rendessero necessari pe rlo sviluppoo del porto e delle aree di competenza a favore sia dell'AdSP che di terzi. Tali attività sono regolate da apposite convenzioni tra PTS e AdSP che vengono riaggiornate periodicamente in caso di variazione o avvio di nuovi servizi o manutenzioni.

I servizi in particolare riguardano:

- a) servizio idrico, ivi comprendendosi la gestione e manutenzione ordinaria della rete idrica di distribuzione del porto, la fornitura idrica alle navi in porto, ai concessionari e agli utenti, e la gestione delle rete idrica antincendio, vasche di raccolta e fognature;
- b) servizio elettrico, comprendente la gestione e manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'energia elettrica, l'infrastruttura di illuminazione delle parti comuni e di pertinenza dell'AdSP;
- c) prestazione di servizi di gestione, manutenzione, riparazione di beni e impianti tecnologici e più in generale di tutte le infrastrutture (interne ed esterne) di proprietà o pertinenza dell'AdSP o comuni a più utenti portuali;
- d) servizio viabilità comprendente il supporto alla gestione del traffico veicolare e commerciale all'interno delle aree portuali e di pertinenza, il trasporto interno alle aree portuali rivolto agli operatori;
- e) servizio relativo al supporto alla gestione dei permessi di transito illimitato per l'autotrasporto internazionale secondo le normative vigenti nonché di supporto ai varchi portuali;
- f) servizio gestione edifici multi utente, comprensivo della gestione, per conto dell'AdSP, delle manutenzioni ordinarie, la gestione dei servizi tecnologici e i servizi di portierato ed in generale tutti i servizi ausiliari correlati;
- g) servizi tecnologici ed applicativi comprendenti la gestione delle reti telematiche del Porto di Trieste e della connettività, il supporto software alla gestione delle infrastrutture e del patrimonio e a tutti i servizi applicativi a disposizione delle utenze, sempre nei limiti delle normativa vigente;
- h) servizi di portierato;
- i) servizi di supporto all'AdSP per la gestione dei servizi ambientali, di progettazione e gestione delle infrastrutture e della qualità;
- j) servizi generali, in favore di AdSP, legati allo spostamento dei Punti Franchi del Porto di Trieste, secondo le indicazioni che verranno di volta in volta determinate dalla stessa AdSP;
- k) servizi generali in favore dell'AdSP che si rendessero necessari relativamente all'ampliamento di circoscrizione territoriale in relazione alla riforma dei Porti;
- I) attività di studio, ricerca, elaborazione di studio di fattibilità e progetti di massima, progetti esecutivi correlati o correlabili ad attività svolte o da svolgere in ambito portuale o collegati all'oggetto sociale;
- m) prestazione di servizi specifici commissionati dall'AdSP a favore della stessa.

### 8.1. SOGGETTI RESPONSABILI E ATTORI COINVOLTI

### Organigramma



All'interno della Porto di Trieste Servizi S.p.A. sono individuati come attori, con compiti e responsabilità nella prevenzione della corruzione e quindi nell'attuazione delle disposizioni del Piano, i seguenti soggetti:

- Ing. Silverio Pipolo [Amministratore Unico]
- Dott.ssa Laura Lammoglia [Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza]

### 8.1.1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione, che sottopone all'Amministratore Unico della società per la sua adozione entro il 31 gennaio.

Secondo quanto disposto da ANAC nella propria comunicazione del 18 gennaio 2015, tutti i P.T.P.C. devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti", "Corruzione". In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono essere trasmessi all'ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine di consentire il monitoraggio dell'ANAC, le amministrazioni e gli enti mantengono sul sito tutti i P.T.P.C. adottati, quindi anche quelli riferiti alle annualità precedenti all'ultima.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione competono le seguenti attività e funzioni:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'Organo di indirizzo politico;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione da proporre, per l'attuazione, all'Organo di indirizzo politico della Società;

- verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità art. 1, comma 10 lett. a) della legge 190/2012;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione art. 1, comma 10, lett. a) della legge;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione - art. 1, comma 10, lett. b), della legge. Nel caso di PTS, in ragione delle ridotte dimensioni della società, il RPC individuerà stringenti misure di controllo per evitare grave pregiudizio alla funzionalità aziendale in caso di impossibilità temporanea alla rotazione. In ogni caso, dovranno essere avviati percorsi di affiancamento e di formazione specifica per la diffusione delle relative competenze tecnicoprofessionali;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità art. 1, comma 10, lett. c), della Legge;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, proponendo modifiche o integrazioni dello stesso, ove ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- pubblicare il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web della Società, una relazione recante i risultati dell'attività svolta previa trasmissione della stessa all'organo di indirizzo politico della Società (per le attività svolte nel 2016, ANAC ha disposto la proroga del termine al 16 gennaio successivo). Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività;
- ove si riscontrino dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'ANAC.

In capo al Responsabile incombono le seguenti responsabilità previste dalla Legge n. 190/2012:

- in caso di commissione, all'interno della Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPC risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Società, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
  - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge e di aver osservato le prescrizioni di cui ai successivi commi 9 e 10 della legge medesima;
  - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPC risponde, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La sanzione disciplinare a carico del RPC non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Il Responsabile per la trasparenza, secondo l'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli

inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati coincide con il Responsabile per la Trasparenza.

### 8.1.2. AUDIT INTERNO (ED ESTERNO)

Per audit si intende lo strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla realizzazione dei servizi, al fine di facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sul contesto operativo, e valutare la conformità in termini di efficienza/efficacia, compresi gli obiettivi e i target dell'organizzazione. Gli obiettivi dell'attività di auditing sono:

- 1) valutare le prestazioni operative;
- 2) valutare il sistema di gestione e dei processi messi in atto per il corretto perseguimento dei fini della Società;
- 3) valutare se il sistema di gestione è conforme alla normativa di riferimento.

### 8.2. CONTESTO ESTERNO

Le caratteristiche dell'ambiente nel quale Porto di Trieste Servizi S.p.A. opera, ad esempio le variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, e come queste possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno della Società, sono state adeguatamente considerate nella stesura del presente Piano.

Secondo le indicazioni rese dal Procuratore generale della Corte di Appello di Trieste sulle caratteristiche della criminalità nel Distretto relativamente all'anno 2015 (l'ultimo disponibile alla data di adozione del presente Piano), la situazione complessiva della sicurezza nell'ambito della Regione "Friuli Venezia Giulia" non desta fondate preoccupazioni. Infatti i reati che, per tipologia - e non per entità numerica, risultata in diminuzione, hanno suscitato maggior allarme sociale, anche in termini di incidenza sulla c.d. sicurezza "percepita", sono stati quelli di natura predatoria. Il fenomeno dell'immigrazione, dopo anni di sostanziale calo, ha subito una decisa recrudescenza. Per quanto attiene al fenomeno della criminalità organizzata, è stato segnalato che, pur essendo state registrate manifestazioni delittuose astrattamente riferibili all'azione di sodalizi criminali, le indagini esperite dalle Forze di Polizia non hanno evidenziato alcuna forma di criminalità riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., che da sempre trova in Regione un argine significativo nelle caratteristiche culturali e sociali delle popolazioni locali, ben resistenti alla penetrazione di stampo mafioso.

Con specifico riguardo all'area portuale, va, infine, segnalata l'attività di polizia giudiziaria della Direzione Marittima di Trieste, che ha visto impegnato il proprio personale negli svariati settori del controllo ambientale sul demanio marittimo, della repressione del furto dei prodotti ittici, del controllo dell'attività di pesca e della filiera della pesca, della certificazione alle unità di diporto e dell'immigrazione clandestina.

Particolare vigilanza è stata esercitata dalla Capitaneria di Porto di Trieste sull'impianto siderurgico della Ferriera di Servola, già oggetto di numerose attività di indagine sia di iniziativa che su delega dell'A.G. per diverse ipotesi di reato, quali violazioni del codice ambientale, danneggiamento, imbrattamento e getto pericoloso di cose rappresentato dal pulviscolo di carbone finito in mare, violazione della normativa sui rifiuti e dell'art. 1161 cod. nav..

Ulteriore campo di attività è stato quello volto all'accertamento dell'immissione nelle aree portuali di Trieste di rifiuti pericolosi, speciali e non pericolosi.

Delitti contro la pubblica amministrazione: con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione. Nel periodo considerato le iscrizioni di questa tipologia di reati presso i Tribunali e gli uffici G.I.P. del Distretto hanno manifestato un andamento generalmente allineato a quello del precedente periodo 2013/2014.

Per quanto riguarda i delitti contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione, sostanzialmente stabile è risultata la sopravvenienza di questa tipologia di reati presso il Tribunale di Trieste. I delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, hanno registrato una leggera diminuzione presso il Tribunale di Trieste.

Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso: sono state registrate n. 2 iscrizioni per tale titolo di reato presso la Sezione G.I.P. del Tribunale di Trieste.

In relazione alle procedure fallimentari deve essere evidenziato un significativo aumento delle istanze di fallimento, conseguenza della crisi economica che continua ad attanagliare le realtà imprenditoriali dell'area triestina, in particolare nel settore dell'edilizia e della meccanica.

Il numero complessivo delle procedure fallimentari, anche se in leggero aumento rispetto al precedente periodo, si mantiene contenuto in raffronto ai Tribunali di analoghe dimensioni e bacini di utenza, in considerazione dei tempi rapidi di definizione delle procedure fallimentari.

### 9. MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO

### 9.1. TRASPARENZA

Il PTPC deve contenere un'apposita sezione denominata Trasparenza contenente la definizione delle misure organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Inoltre la sezione trasparenza deve indicare o richiamare le modalità di effettuazione del nuovo accesso civico, secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC a riguardo.

La Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 afferma che la trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012 e che essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

Il P.N.A. prescrive che tutti gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica, nonché quelle dalle stesse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad assumere tempestivamente e senza ritardo ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza.

La Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'A.N.A.C. «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» prescriveva che, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, le società definiscono e adottano un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono individuate le misure organizzative volte ad

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

Il D.Lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza. Pertanto con il nuovo decreto, l'adempimento alla normativa si sostanzia sia nell'indicazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8 ,l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia nella redazione della sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013), che costituiscono contenuto necessario del PTPCT. In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza.

Il D.Lgs. n. 33/13 cosiddetto "Decreto Trasparenza" reca il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Ha definito ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo, introducendo il nuovo istituto dell'accesso civico, diritto che consente a chiunque (senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese) di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione sul sito. Di seguito a questo paragrafo si illustra l'aspetto della trasparenza e la duplicazione dell'accesso civico a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016, inquadrata tra tutte le diverse forme di accesso.

Nel percorso normativo della trasparenza è possibile individuare diverse tappe evolutive, ciascuna delle quali caratterizzata dal diverso rapporto tra la trasparenza e la forma di realizzazione della medesima, accesso o pubblicità di dati, documenti ed informazioni.

- 1) La prima tappa è rappresentata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale sceglie quale mezzo per realizzare la trasparenza il diritto di accesso ai <u>documenti</u> amministrativi. Tale diritto si caratterizza come strumento di tutela individuale di situazioni soggettive e non come strumento di controllo sociale dell'operato della pubblica amministrazione.
- 2) La seconda tappa del cammino: modifiche alla legge 241 del 1990 apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, la quale modifica in senso restrittivo la disposizione dell'art. 22, comma 1, della legge 241 del 1990. In base alla novellata disposizione sono considerati "interessati" «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso». Il testo originario della norma del 1990 parlava di "chiunque vi abbia interesse".
- 3) L'approvazione della legge 4 marzo 2009, n. 15: terza tappa del cammino normativo della trasparenza. Delega al Governo ad adottare misure di riforma del lavoro pubblico, indicando, tra l'altro, quali obiettivi da raggiungere, la garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro e l'introduzione di sistemi di valutazione del personale e delle strutture, idonei a consentire anche agli organi politici di vertice l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente. Il Governo con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. "riforma Brunetta") ha dato attuazione alla delega legislativa, scegliendo la trasparenza quale strumento per valutare e misurare la performance ed i risultati dell'amministrazione, realizzando «forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità» (art. 11, comma 1, del d.lgs. 150 del 2009). Con il decreto Brunetta mutano sia l'oggetto della trasparenza che gli strumenti necessari alla sua realizzazione. Oggetto della trasparenza non sono più il procedimento, il provvedimento ed i documenti amministrativi, ma le "informazioni" relative all'organizzazione, alla gestione e all'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane. Con riguardo alle modalità di accesso alle

informazioni, non si fa ricorso al diritto d'accesso ma alla previsione di obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di tutte le informazioni concernenti l'attività, l'organizzazione e l'impiego delle risorse. Il mutamento della finalità della trasparenza che, da mezzo per garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, diviene strumento per consentire l'esercizio di un controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione pubblica, spiega il mutamento sia dell'oggetto della trasparenza che degli strumenti per la sua realizzazione: non più i documenti ma le informazioni, non più l'accesso ma la pubblicazione delle informazioni.

Resta intatto comunque il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241.

4) quarta tappa: attuazione, ad opera della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, con la contestuale e coerente attuazione nel nostro paese di politiche pubbliche di controllo e di prevenzione della corruzione. Tali politiche fanno ricorso, in larga misura, a forme di pubblicità delle informazioni riguardanti l'attività amministrativa.

La legge 190 del 2012 ha previsto all'art. 1, commi 35 e 36 una delega legislativa per il riordino degli obblighi di pubblicità, di trasparenza, di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni: d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che con una serie ampia di obblighi di pubblicità mira a realizzare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 del d.lgs. 33 del 2013).

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. 33 del 2013 stabilisce che «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici».

L'art. 7, comma 1, precisa che «chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli» ai sensi della disciplina vigente. La trasparenza viene realizzata prioritariamente attraverso la pubblicità, con l'abbandono per il perseguimento della trasparenza dello strumento dell'accesso (che continua comunque a essere previsto).

Il d.lgs 33 "trasparenza" ha previsto una forma di pubblicità facoltativa. In tal senso, l'art. 4 del citato Codice prevede che le amministrazioni possano disporre la pubblicazione di documenti, atti o informazioni che non hanno l'obbligo di pubblicare. Non può, quindi, realizzarsi una trasparenza come accessibilità totale oltre l'ambito dell'obbligo di pubblicazione: oltre tale ambito, infatti, (e fatti salvi i casi di pubblicazione facoltativamente disposta) vige soltanto la possibilità di accesso consentita dalla legge 241 del 1990.

Il sistema del d.lgs. 33 del 2013 ha previsto la coesistenza di due diverse nozioni di trasparenza presidiate da due differenti regimi giuridici:

- una trasparenza come pubblicità relativa alle informazioni, per le quali è previsto un obbligo di pubblicazione
- una trasparenza come accessibilità ex lege 241 del 1990 per gli atti amministrativi (e non le informazioni) non soggetti ad obblighi di pubblicità, per i quali continua ad operare la Commissione per l'accesso (art. 4, comma 7, del d.lgs. 33 del 2013)

Il d.lgs. 33 del 2013 ha introdotto il meccanismo dell'accesso civico, previsto come "pungolo" al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni. Ecco cosa era l'Accesso civico come originariamente previsto nel decreto 33: l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. In altri termini, se era obbligatoria la pubblicazione di un documento, il cittadino aveva il diritto di richiedere tale pubblicazione. La richiesta era gratuita, non doveva essere motivata, non c'erano limiti alla legittimazione soggettiva del richiedente.

5) l'inizio della quinta tappa è l'approvazione dell'art. 7 (lettera h) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. legge Madia) - contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche. - e l'approvazione del conseguente schema di decreto legislativo in materia (decreto legislativo 97/2016).

Il decreto attuativo modifica l'art. 5 del d.lgs. 33 del 2013, introducendo un nuovo comma 2 nel quale si stabilisce che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti». L'accesso civico delineato dalla riforma si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non è stabilito un obbligo di pubblicazione. E' una nuova ed ampia forma di accesso civico introdotta dalla riforma, che peraltro mantiene la disposizione del comma 1 che ha introdotto l'accesso civico "classico" esercitabile nei confronti dei documenti da pubblicare.

Casi di esclusione dall'accesso civico. Il nuovo art. 5-bis nel testo del d.lgs. 33 del 2013, prevede le ipotesi di esclusione del nuovo accesso civico. Si tratta dei casi in cui il rifiuto della richiesta di accesso si renda necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici inerenti alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e al loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis, la nuova forma dell'accesso civico deve essere esclusa anche quando «il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali». Il comma 3 nel nuovo art. 5-bis prevede l'esclusione del nuovo accesso civico nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, «ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 241 del 1990» Il procedimento di elaborazione della Sezione è stato imperniato su un obiettivo da realizzare nel triennio 2017–2019, ovvero promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ordine.

Gli obiettivi operativi ritenuti opportuni per dare concretezza al piano e da realizzare nel triennio sono:

- Individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari;
- Completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo;
- Indicare le modalità di effettuazione dell'accesso civico, con riguardo particolare a quello previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto 33, nonché affinare la relativa modulistica.

### 9.1.1. ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI

Il D. Lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato"). Per quest'ultimo tipo di accesso ci si avvale delle apposite Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016).

L'istanza, da presentare sull'apposito modulo scaricabile nella sezione "Altri contenuti", sotto-sezione "Altri contenuti — Accesso civico" va presentata al Responsabile per la trasparenza, nella figura della dipendente Laura Lammoglia, la quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il Responsabile avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, co.9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato nella figura del dirigente della Società, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990. A fronte dell'inerzia da parte del Responsabile o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

### 9.2. CODICI DI COMPORTAMENTO

La Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'A.N.A.C. prevede che "le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice".

Nei prossimi mesi si potrà prevedere l'acquisizione del codice di comportamento dell'AdSP, per quanto applicabile.

### 9.3. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE

La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. La Porto di Trieste Servizi S.p.A., compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di mantenere

continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, applica il principio di rotazione, prevedendo che

nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso.

La rotazione non sarà applicata ai profili professionali nei quali è previsto il possesso di titoli di studio specialistici posseduti da una sola unità lavorativa. Si fa altresì integrale rinvio al precedente punto 8.1.1. per ulteriori ineludibili elementi da tenere presente nell'ambito delle politiche di rotazione del personale.

### 9.4. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque, curare gli interessi della Società rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per la Società.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio responsabile.

Analoghe considerazioni valgono nei rapporti interni con altri dipendenti, collaboratori o organi della società, per i casi di coinvolgimento o conflitto, per i quali vige l'obbligo di astensione coerentemente con le prescrizioni del codice di comportamento.

### 9.5. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)

Whistleblower è il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (articolo 54-bis Legge n.190/2012).

Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al superiore gerarchico dell'ufficio nel quale presta servizio il o i dipendenti che potrebbero essere coinvolti. Le segnalazioni saranno preliminarmente valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente. In ogni caso, a cura del soggetto che ha ricevuto la segnalazione, deve essere data compiuta informazione della stessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e al vertice amministrativo della Società, con l'esclusione di uno o di entrambi dei soggetti nell'ipotesi in cui gli stessi risultino coinvolti nella vicenda. In tal caso la segnalazione verrà trasmessa all'Organo di indirizzo politico.

Nel caso in cui il segnalante sia sottoposto ad azioni discriminatorie riconducibili alle iniziative intraprese per denunciare presunte attività illecite del proprio datore di lavoro, il RPC svolge l'attività istruttoria necessaria per accertare il fatto.

Nel caso in cui il segnalante sia sottoposto ad azioni discriminatorie riconducibili alle iniziative intraprese per denunciare presunte attività illecite dello stesso RPC, il primo si rivolgerà all'Organo di indirizzo della Società.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

### 9.6. FORMAZIONE

I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno degli uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato rischio di corruzione dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità.

Il programma relativo alla formazione dovrà quindi obbligatoriamente prevedere un percorso formativo per la prevenzione della corruzione nonché in tema di etica e legalità.

Tale percorso di formazione dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

In fase di avvio di quanto sopra indicato, nel corso del 2016 è stato predisposto ed attuato un primo percorso di formazione del personale dipendente incaricato dell'acquisizione e/o dei rapporti con i fornitori. Si predisporranno percorsi di formazione per i restanti dipendenti.

La formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano alla formazione e attuazione delle misure: RPC, referenti, organi di indirizzo, di uffici di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti tenuti all'adozione di misure di prevenzione e di trasparenza.

### 10. MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHI

Per ciascuna area di rischio individuata devono essere indicate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Le misure di prevenzione della corruzione sono contenute nell'Allegato 2.

### 11. MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Nell'Allegato 2 "Mappatura dei processi e procedimenti per aree di rischio" (Art.1 comma 16 della Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione) sono contenuti:

- Codice Procedimento/processo
- Procedimento/processo
- Declaratoria dei rischi
- Assegnazione del livello di rischio (alto/medio/basso)
- Misure di prevenzione della corruzione

- Priorità' di intervento (IM-immediato, A-alto, M-medio, B-basso, IN ATTO)
- Direttore competente unità organizzativa

La Determinazione n. 12/2015 dedica una parte speciale, come detto in precedenza, all'area rischio contratti pubblici. Si evince che partendo dalle segnalate criticità (che hanno portato all'emanazione della Determinazione), è emersa la necessità di concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente predisposizione di misure finalizzate a prevenire i rischi corruttivi.

Per definire una mappatura corretta, si suggerisce di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione.

Una volta selezionati i processi, vanno identificati i correlati eventi rischiosi, in modo da programmare le misure più idonee a prevenirli. Si consiglia di articolare l'analisi seguendo questi step:

- individuazione e procedimenti rilevanti
- possibili eventi rischiosi
- anomalie significative
- indicatori
- possibili misure

Si rammenta peraltro che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Area affidamento di lavori, servizi e forniture", in base all'art. 2, comma 4 della richiamata norma "Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1" e cioè i "rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro". Peraltro, " La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367".



# MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

(Art.1 comma 16 della Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione)

Area A) Selezione e reclutamento del personale e dei collaboratori professionali

DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA	Direttore e/o funzionari	incaricati Direttore e/o funzionari incaricati	Direttore	Direttore e/o funzionari incaricati
PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM- immediato, A-alto, M-medio, B-basso, IN ATTO)	<b>d d</b>	M	A	ω
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	A) Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta     B) Massima aderenza alla nomativa e controllo incrociato	delle varie fasi procedurali Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario	<ul> <li>Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto</li> <li>Estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione</li> </ul>	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario
ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	A) Alto B) Alto	Alto	Alto	Basso
DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	A) Previsione requisiti di accesso personalizzati     B) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati	particolari Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso.	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	Attribuzione incarichi previsti dal cc.nl e dal contratto decentrato
Codice Proced.	F. 4	A.2	A.3	A.4



### Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, forniture) (Processo trasversale a piùuffici)	- Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi - Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri	Alto	Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - presenza di più incaricati nell'espletamento dell' istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - la compartecipazione di più Uffici istituzionali (A.P.T.) - formalizzazione delle principali fasi procedurali (es. pubblicazioni e certificazioni di regolare esecuzione)	M	Direttore RUP



DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA	Direttore RUP	Direttore RUP
PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	A	4
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Previsione di un procedura pubblica volta alla formalizzazione un unico Albo Formitori di Ente, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture - Garantire, attraverso criteri disciplinanti adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie, selezionate all'interno dell'Albo Fornitori di Ente - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	- Limite di € 40.000,00 per gli affidamenti diretti concernenti l'acquisizionedi beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia, salvo le eccezioni ivi richiamate - Individuazione requisiti generici al fine di poter fruire più agevolmente e frequentemente alle Centrali di committenza - Revisione regolamento vigente con l'introduzione di soglie per gli affidamenti e per l'espletamento delle gare
ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	Alto	Alto
DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	Affidamento Lavori di urgenza LL.PP.	Procedure in economia ed affidamenti diretti
Codice Proced.	9. 2.	е С



Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN	DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
B.4	Affidamento servizi vari	Nazionale)  - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013	Alto	- Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dell'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero dei preventivi richiesti, primato della rotazione a partià di valori economici e requisiti, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi della fornitura del servizio)  - Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose  - Aggiornamento periodico del personale addetto  - Individuazione di criteri per la rotazione dei collaboratori addetti ai procedimenti di scelta del contraente	NI NI	Direttore
B.5	Affidamento incarichi a legali esterni	Proporre all'Organo competente di affidare gli incarichi ad uno o più soggetti ricorrenti	Alto	- Aggiornamento periodico dell'Albo degli fornitori - Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo secondo criteri di competenza	Σ	Direttore RUP
B.6	Acquisto beni di vario genere	- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei	Alto	- Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a	IM	Direttore RUP





IIA ega uzi	DECLARATORIA D RISCHI (vedi allegat Piano Anticorruzio Nazionale)	DEI to 3 - one	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire	concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire			garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero dei preventivi richiesti, primato della rotazione a parità di valori economici e requisiti, adozione di		
un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine	un'impresa  - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine			clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli		
di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013	di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013			qualitativi della fornitura del servizio) - Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose - Aggiornamento periodico del personale addetto - Individuazione di criteri per la rotazione dei collaboratori addetti ai procedimenti di scelta del contraente		
Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti	Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti	-	Alto	- trasmissione alla competente Prefettura della documentazione per il rilascio delle informazioni antimafia - controllo in tema di regolarità contributiva	INATTO	Direttore RUP
- Elusione delle regole di affidamento degli appatti - Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		1980	Alto	- Istituzione di un unico albo fornitori distinto per tipologie di forniture, lavori e servizi coordinato dalla Direzione; condivisione con AdSP	A	Direttore Referenti uffici





Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
				<ul> <li>Aggiornamento e integrazioni dell'Albo unico</li> </ul>		
<u>ත</u>	Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto	- Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utilità ulteriori	Alto	- Costituzione di una struttura di controllo trasversale alle Aree in grado di verificare la legittimità delle procedure - Avvicendamento periodico dei componenti della struttura di controllo - Assoggettamento delle varianti a controllo successivo	⋖.	Direttore RUP
B10	Affidamento lavori analoghi o complementari	- Interpretazione eccessivamente estensiva presupposti normativi al solo scopo di favorire l'impresa appaltatrice	Alto	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	¥	Direttore RUP
B11	Procedura negoziata	- Abuso della procedura negoziata al solo scopo di favorire una o più imprese	Alto	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	Ą	Direttore RUP
B.12	Risoluzione delle controversie	- Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore	Alto	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	₹	Direttore RUP
B.13	Collaudi	- Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Alto	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione	Ą	Direttore RUP



Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 • Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
B.14	Contabilizzazione lavori	- Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Alto	ueria normativa.  - Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto  - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	ď	Direttore RUP Ufficio Contabilità
		A) Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza	Alto	A) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti	MI	
B.15	Incarichi e consulenze professionali (Processo trasversale a piùdirezioni)	B) Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Alto	B) Formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare	ď	Direttore RUP RPC
		C) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	C) Strumenti tecnologici e banche dati per l'effettuazione dei controlli	W	





# Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA	Direttore	Direttore	Direttore	Direttore
PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	W	M	W	M
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti
ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	Medio	Medio	Medio	Medio
DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.
PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Turismo SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Trasporti SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Ambiente SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Viabilità SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS
Codice Proced.		6.2	C.3	C.4





Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
				Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;		
.5.	Accoglimento/Diniego/Revoca iscrizione albo associazione promozione sociale SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Ambiente	Medio	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	M	Direttore
S. 8	Riconoscimento addensamenti commerciali extra urbani arteriali SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Abuso nel riconoscimento dei requisiti di legge	Alto	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti  - Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Ą	Direttore
C.7	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di agricoltura SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Medio	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	W	Direttore
<u>8</u> . ن	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di lavoro (convenzione per l' inserimento disabili). SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione discrezionale dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Medio	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	N	Direttore



0.00					10000	
Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARA I OHIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PHICHILA DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
6.3	Controlli e vigilanza in campo ambientale PUR NON AVENDO PTS COMPETENZE SANZIONATORIE E ACCERTATIVE IN TALE CAMPO, TUTTAVIA LA COMPETENZA IN TERMINI GENERALI PUO' ESSERE PRESENTE.	- Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Alto	- Qualificazione delle procedure standard per i controlli - Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	M	Direttore Referente di ufficio
C.10	Procedura per concessioni per occupazioni suolo pubblico a carattere permanente SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	Alto	Previsione di acquisizione di pareri diversi (Viabilità, Arredo urbano ecc.) sia preliminari che successivi all'occupazione del suolo (a seguito di specifici sopralluoghi)	¥.	Direttore Referente di servizio
C.11	Varianti semplificate e strutturali agli Strumenti Urbanistici SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare illegittimamente i destinatari Applicazione disomogenea della normativa.	Medio	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti	Σ	Direzione Area Territorio/Trasporti Protezione Civile
C.12	Controlli e vigilanza nel campo dei trasporti PUR NON AVENDO PTS COMPETENZE SANZIONATORIE E ACCERTATIVE IN TALE CAMPO, TUTTAVIA LA COMPETENZA IN TERMINI GENERALI PUO' ESSERE PRESENTE.	- Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Alto	- Qualificazione delle procedure standard per i controlli - Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	M	Direttore Uffici
C.13	Controlli e vigilanza nel campo agricolo SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	- Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Alto	- Qualificazione delle procedure standard per i controlli - Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	×	Direttore
C.14	Controlli e vigilanza nel campo della viabilità PUR NON AVENDO PTS COMPETENZE SANZIONATORIE E ACCERTATIVE IN TALE CAMPO, TUTTAVIA LA COMPETENZA IN TERMINI GENERALI PUO' ESSERE PRESENTE.	- Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Alto	- Qualificazione delle procedure standard per i controlli - Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	Z	Direttore Uffici
C.15	Controlli e vigilanza nel campo del sociale	- Disomogeneità delle valutazioni	Medio	- Qualificazione delle procedure standard per i	×	Direttore 1.141.0i





DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA		Direttore RUP	Direttore RUP
PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)		N	⋖
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	controlli - Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	- È prevista la presenza di più incaricati anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad unico dipendente - È prevista la partecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza	- È prevista la presenza di incaricati diversi - Deve essere verificata ed implementata la dotazione strumentale e soprattutto di personale competente nelle specifiche verifiche di controllo di autocertificazioni in materie complesse in modo da garantire uniformità di trattamento degli utenti - Devono essere resi disponibili reti e collegamenti a Banche Date nazionali, regionali e locali (CCIAA) per verifiche
ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)		Medio	Alto
DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso / partecipazione alla formazione (e/o individuazione) al fine di agevolare particolari soggetti	Abuso nelle procedure in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Formazione, Approvazione e Gestione Bandi riqualificazione energetica edifici	Controlli su autocertificazioni e/o attestazioni di legge
Codice Proced.		O. 4	C.17





Codice Proced.	PROCEDIMENT/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN	DIRETTORE COMPETENTE IINITÀ ORGANIZZATIVA
C.18	Attività dei Centri dell'Impiego SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Nazionale) Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	(alto/medio/basso) Medio	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	M	Direttore RUP
C.19	Attività dei Servizi per il Lavoro (collocamento disabili) SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Medio	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	Ø	Direttore RUP
C.20	Attività dei Servizi per il Lavoro (consulenza alle aziende) SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.	Medio	Definizione analitica dei requisiti occorrenti Pubblicazione degli stessi sul sito della Provincia Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	M	Direttore RUP
C.21	Concessione stagionale impianti sportive SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Disparità di trattamento fra i richiedenti	Medio	Adozione regolamento che definisca i requisiti e i criteri per la concessione a terzi degli impianti	M	Direttore RUP



	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
- "	Controllo Lavori e Opere pubbliche appaltate	A) Disomogeneità rispetto delle scadenze temporali	Alto	- Controllo sistematico all'emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) - Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	A	
		B) Disomogeneità delle valutazioni	Alto	- Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	A	Direttore RUP
	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale	Mancata attivazione del Procedimento/ applicazione sanzione inadeguata/ scadenza dei termini	Basso	<ul> <li>Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti</li> <li>Percorsi di formazione specifica;</li> </ul>	В	Direttore
	Autorizzazione al personale per l'esercizio di attività extraistituzionale	Verifica approssimata della ricorrenza dei requisiti di legge e della mancanza di cause ostative	Basso	<ul> <li>Implementazione della regolamentazione interna</li> <li>Attivazione di forme di controllo interno;</li> <li>Pubblicazione degli incarichi al personale sul Sito</li> </ul>	В	Direttore



TO SE		
DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA	Direzione Area territorio Trasporti e Protezione Civile	Direttore Uffici competenti
PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	А	Σ
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto - Aggiornamento periodico del personale addetto	- Valorizzazione del controllo partecipativo della collettività a mezzo portatori di interessi diffusi - Valorizzazione del procedimento con il coinvolgimento di più strutture interne od esterne a PTS - Controllo a posteriori dei risultati perseguiti dal personale nel raggiungimento degli obiettivi per l'attribuzione delle indennità di risultato
ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	Alto	Medio
DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge	Abuso delle attribuzioni di competenza al solo fine di perseguire finalità illecite / contrarie all'interesse pubblico.
PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	Rilascio di permessi invalidi SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Pianificazione
Codice Proced.	C.25	C26



Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
D.1	Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Alto	<ul> <li>Controllo associato al procedimento degli atti in emissione: già operativo;</li> <li>Previsione della presenza di più funzionari.</li> </ul>	A	Direttore Uffici competenti
D.2	Gestione dei tributi: Rimborsi e notificaatti di liquidazione o diniego SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Alto	- Controllo associato al procedimento degli atti in emissione: già operativo - Previsione della presenza di più funzionari.	A	Direttore Uffici competenti
D.3	Procedure per erogazione fondo sociale europeo SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Pubblicazione dei requisiti e delle piste di controllo nell' ottica, per quanto nelle possibilità, del massimo di trasparenza.	M	Direttore Uffici competenti
D.4	Procedure per erogazione contributi SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto	Medio	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) - introduzione di criteri di rotazione del personale dirigenziale e non	N	Direzioni Aree Diverse
0.5	Applicazione Sanzioni NEL TERMINE SANZIONI VANNO INCLUSE ANCHE LE PENALI APPLICABILI AI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE PER MANCATA INOSSERVANZA DELLE NORME CONTRATTUALI	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori	Medio	<ul> <li>Potenziamento dell'azione di vigilanza e di controllo sulla tecno struttura;</li> <li>Pubblicazione delle sanzioni irrogate;</li> <li>Agevolazione della</li> </ul>	W	Direttore RUP



	11000110					
Codice Proced.	PROCEDIMENT/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
				partecipazione della collettività alla segnalazione di fatti di interesse disciplinare		
				Si prevede un controllo (anche con report e monitoraggi di soggetti terzi) nelle varie fasi della procedura oltre a pubblicazioni, resocontazioni,		
D.6	Eventi ed iniziative	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'agevolazione dei	Medio	partecipazione di più figure e di soggetti e di uffici, presenza di più funzionari in occasione dello	S	Direttore Uffici coinvolti
		soggetti a qualstasi inolo attuatori		avoigimento dei procedimento anche se la responsabilità del procedimento o del processo è		
				affidata ad un unico dipendente) garantiscono imparzialità e trasparenza		
				È prevista la presenza di più fasi nello svolgimento del procedimento (anche se la responsabilità del procedimento		
		Abuso nella gestione procedurale o nell'adozione di provvedimenti aventi ad odoetto	Basso (Si ritiene basso il rischio poiche la procedura è renolamenta de criteri	o del processo è affidata ad un unico dipendente) con controllo istituzionale con pubblicazioni,		Direttore
D.7	Procedura per erogazione contributi provinciali e regionali SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI	condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soccetti	oggettivi individuali e prestabiliti e sussiste scarsa discrezionalità nella gestione del procedimento)	rescoontazioni, panecipazione di più figure e di soggetti e di uffici, (anche se la responsabilità del procedimento o del processo è	മ	RUP
	ATTRIBUITE A PTS			arridata ad un unico dipendente) garantiscono imparzialità e trasparenza		



### Area E) Contenuti ulteriori

₹	
DIRETTORE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA	Direttore
PRIORITÀ' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, IN ATTO)	ш
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Puntualizzazione dei presupposti per l'esercizio del potere; previsione di modalità di ricorso interno nell'ottica di una verifica interna dei poteri esercitati.
ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	Medio
DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	Abuso nell'esercizio dei poteri sostitutivi al fine di impedire/limitare in modo improprio l'azione delle strutture competenti
PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	Poteri sostitutivi SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS
Codice Proced.	<u> </u>